



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

approvato con atto di C.C. n. 31 del 07.06.2011

in vigore dal 7 giugno 2011

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 07.06.2011)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento riguarda la tutela e il benessere di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta convivenza dell'uomo con gli animali e di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Art. 2 – Principi

1. Il Comune di Ponte San Nicolò, in virtù dei principi generali sanciti nell'ordinamento italiano, tutela il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio comunale, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali.
2. Il Comune di Ponte San Nicolò, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, in particolare nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.
3. Il Comune di Ponte San Nicolò, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti, condanna l'abbandono di quelli da affezione e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.
4. Il Comune di Ponte San Nicolò, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale è un valore sociale, promuove iniziative perché le fasce deboli della popolazione, ed in particolare gli anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.
5. Per le finalità sopra indicate, il Comune di Ponte San Nicolò collabora con le Associazioni per la protezione degli animali legalmente riconosciute, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.
6. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 3 – Competenze del Comune

1. Il Comune di Ponte San Nicolò esercita la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:

- a) esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli, anfibi, pesci e rettili che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli Enti preposti;
- b) esercita, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- c) provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento;
- d) supporta le altre autorità istituzionalmente incaricate nel medesimo intento.

Art. 4 – Collaborazioni istituzionali

- 1 Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'Ulss, le Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, l'Ordine dei medici veterinari di Padova, l'Università e gli enti territorialmente e funzionalmente competenti. Il Comune per incrementare la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animale-ambiente attua campagne d'informazione e corsi specifici. Tali campagne e corsi saranno realizzati anche con il concorso dell'Ulss, delle Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, dell'Ordine dei medici veterinari di Padova, dell'Università e degli enti territorialmente e funzionalmente competenti. I temi saranno particolarmente riferiti alla prevenzione del randagismo, controllo della riproduzione degli animali da affezione, conoscenza e rispetto della fauna autoctona, formazione e aggiornamento per curatori di colonie feline, responsabilità dei detentori di animali, ecc.
2. Le Associazioni Protezionistiche riconosciute, nonché gli altri enti pubblici e privati, il cui statuto preveda specifici compiti di protezione animale, possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere e possono collaborare, con gli enti preposti, alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

Art. 5 – Ambito d'applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale, ma non si applicano:
 - a) alle attività inerenti agli animali d'allevamento commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio, sperimentazione clinica e chirurgia veterinaria, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e che non comporti forme di maltrattamento ai suddetti volatili;
 - c) alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario, nonché ai programmi di monitoraggio e controllo della popolazione colombacea, sentita l'Ulss competente per il territorio e/o le Associazioni di Protezione Animali;
 - d) le disposizioni relative alla detenzione e al maltrattamento d'animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito nel glossario.
2. Sono comunque fatte salve le norme derivanti da Leggi della Regione Veneto sia sul piano sostanziale sia dell'attribuzione di competenze.

TITOLO II – OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI

Art. 6 – Obblighi dei detentori d'animali

1. Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia. In particolare deve:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
 - c) consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

Art. 7 – Divieti generali

1. Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:
 - a) maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
 - b) tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie, salvo su indicazione del Medico Veterinario curante;
 - c) tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. È vietato, altresì, tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e in genere gli animali indicati nei successivi articoli del presente regolamento. È consentito l'uso di gabbie nei casi di trasporto e di ricovero per cure;
 - d) allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
 - e) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità;
 - f) colorare in qualsiasi modo gli animali, è consentito solo come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
 - g) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in

- situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);
- h) lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
 - i) non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;
 - j) trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei. I contenitori per il trasporto dovranno consentire la stazione eretta. Altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi. Inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati. Il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;
 - k) stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione;
 - l) mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;
 - m) l'uso di collari elettrici e di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;
 - n) l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
 - o) procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, ovvero qualora siano previsti dalle normative vigenti. È inoltre vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisetomia) e operare la devocalizzazione. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica;
 - p) l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
 - q) l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
 - r) allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia;
 - s) somministrare cibo agli anatidi fatta eccezione delle zone segnalate dal Comune mediante apposita cartellonistica;
 - t) l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
 - u) in una civile abitazione la detenzione di un numero superiore a cinque cani e a dieci gatti, con esclusione di cuccioli lattanti. Questi devono essere tenuti per un periodo di almeno 60 giorni. Un numero superiore di animali potrà essere detenuto con autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss;
 - v) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie, sagre o analoghe situazioni ludiche, animali di qualsiasi specie;
 - w) tenere crostacei vivi nel ghiaccio;
 - x) l'accattonaggio con animali.

2. Riguardo ai volatili è vietato:
 - a) strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - b) amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale.
3. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 8 – Sequestro degli animali

1. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:
 - a) gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito all'Ulss competente;
 - b) gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

Art. 9 – Abbandono di animali

1. Fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 – Avvelenamento di animali

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debbono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo le altre specie animali.
2. Il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss, che si attiveranno per le ricerche analitiche delle cause.

Art. 11 – Tutela della fauna minore: attraversamento stradale di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri

1. Il Comune di Ponte San Nicolò tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale e comunitaria durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante la fase di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. A tutela delle nidificazioni dell'avifauna e della salute delle piante le potature ed il taglio degli alberi, salvo situazioni di pericolo e di pubblica utilità, dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 luglio.
3. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali nei punti stradali ove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune dovrà verificare la possibilità di idonei attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente di porre barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso sulla carreggiata. Dovrà essere

disposta la collocazione di un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate degli edifici comunali, laddove opportuno, per la sicurezza degli uccelli. Ove possibile si preferiranno pannelli fonoassorbenti colorati al posto di quelli trasparenti. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, potrà essere disposta l'installazione di cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali. Ove possibile, dovranno essere disposti sistemi di rispetto della fauna presente nei cantieri di opere edili e/o di restauro conservativo. Per gli edifici di sua pertinenza, il Comune si adopererà per salvaguardare le colonie di Rondoni, Balestrucci (Rondini) e Chiroterri (Pipistrelli), se presenti, anche mediante l'installazione di apposite cassette nido. A tal fine si potrà avvalere del parere delle Associazioni Protezioniste e/o di un Medico Veterinario competente per materia.

4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza, anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, potrà essere segnalata con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 12 – Esibizione in postazioni itineranti

1. È vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o vendita. Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte delle Associazioni Protezionistiche presso la sede dell'Associazione o presso il canile rifugio.

Art. 13 – Smarrimento/rinvenimento di animali

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro 15 giorni dall'evento, al Comando Polizia Locale che ne informerà l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss, che adotterà le procedure del caso.
2. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale che ne informerà l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss, competente per la cattura. In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss competente. Egli può effettuare la messa in sicurezza dell'animale; in ogni caso, le attività di pronto soccorso dovranno essere svolte da Medici Veterinari. Il costo delle cure, qualora svolte da medici veterinari liberi professionisti, sarà a carico di chi presenta l'animale.

Art. 14 – Pet therapy

1. Il Comune di Ponte San Nicolò riconosce nella Pet therapy (zooterapia), uno strumento di cura da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.
2. In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali. Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.

Art. 15 – Divieti e regolamentazione di spettacoli con l'utilizzo di animali e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto a vigilanza ed all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Ulss

competente per il territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto della DGRV 18.06.2004, n. 1707 s.m. in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e della DGRV 31.12.2001, n. 3882 s.m. inerente la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. Nelle manifestazioni espositive di animali:
 - a) è vietata la partecipazione a cani e gatti di età inferiore a quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie;
 - b) tutti i soggetti esposti debbono presentare idonea condizione fisiologica-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le patologie individuate dall'Ulss;
 - c) tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina;
 - d) l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, fiere e sagre deve essere autorizzato.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
4. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, al Comune che, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss competente, potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare.
5. È autorizzato lo svolgimento di gare di èquidi o altri ungulati (cavalli, asini, zebre) nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui al precedente punto, sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
 - c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante la durata della manifestazione.
6. È vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli anche viaggianti.

Art. 16 – Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali

1. Il commercio di animali da compagnia, comprese le specie "non convenzionali", è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il titolare dell'esercizio, o chi per esso, deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto di cui all'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320. La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss. Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento. Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato, consegnando una dettagliata scheda di specie nella quale siano riportate note di gestione ed alimentazione. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto. Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:
 - a) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Inoltre, devono dare la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, a

- seconda delle esigenze della specie;
- b) durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 ore nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne, ove necessario per le singole specie;
 - c) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di estranei alla conduzione dell'attività commerciale. Altresì è vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute. Questi vanno allontanati, per salvaguardare la salute degli altri, e sottoposti a terapie adeguate;
 - d) l'esposizione degli animali non deve avvenire all'esterno degli esercizi commerciali fissi;
 - e) è vietata l'esposizione di animali nelle vetrine;
 - f) gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, di cibo, di lettiera ed illuminazione adeguata.

Art. 17 – Approvvigionamento di cibo per animali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali da affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 18 – Macellazione degli animali

1. Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

Art. 19 – Inumazione di animali

1. È consentito al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche.
2. I cimiteri per animali da affezione possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati.
3. I siti cimiteriali per animali da affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito del P.R.G. vigente, previo parere dell'Ulss competente per i profili attinenti all'igiene e sanità pubblica.

TITOLO III – CANI E GATTI

Art. 20 – Anagrafe canina

1. Il proprietario o detentore di cani deve rivolgersi al Settore Veterinario dell'Ulss territorialmente competente per provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale e, successivamente, ad

ogni variazione anagrafica nei tempi previsti dalla L.R. n. 60/1993 (iscrizione all'anagrafe canina: entro i primi tre mesi di vita del cane o entro 30 giorni dalla sua raccolta se randagio; variazione anagrafe canina: entro 15 giorni dalla cessione, scomparsa o morte del cane).

Art. 21 – Attività motoria

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria anche attraverso le aree pubbliche di sgambamento. I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Art. 22 – Detenzione dei cani

1. Requisiti per la detenzione di cani in recinti:
 - a) la superficie di base fruibile della recinzione non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa Tabella ALLEGATO II, in modo da consentire all'animale una adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - b) ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella Tabella ALLEGATO II. A seguito di motivata richiesta, la detenzione, temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere derogata dal Comune, su parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss territorialmente competente, nel rispetto del benessere degli animali; al fine della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli fino allo svezzamento;
 - c) la recinzione deve avere visibilità esterna su almeno un lato; essere integra e in buono stato di conservazione, garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso;
 - d) lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire idonee condizioni igieniche;
 - e) la superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e che risultino pericolosi al benessere del cane;
 - f) l'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia che dovrà essere coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno ed essere rialzata da terra. Dovrà essere collocata in luoghi riparati e non soggetti a ristagni d'acqua.
2. È vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori 6 ore nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
3. I requisiti sopra indicati relativi alla detenzione in recinzioni si applicano alle attività di commercio, con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed a rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 23 – Custodia di cani in luoghi privati

1. Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 24 – Accesso a pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi pubblici

1. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani all'interno di pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali e uffici, laddove consentito, dovranno farlo usando il guinzaglio e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.
3. È consentito l'accesso dei cani su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Ponte San Nicolò, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio.
4. I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

Art. 25 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. È vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. È fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e quando sono condotti nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto.
2. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico ai conduttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida).
3. Il Sindaco, con proprio atto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi, o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.
4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati dal competente ufficio comunale, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per le deiezioni. In tali spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre, giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 26 – Raccolta deiezioni

1. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
2. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi. Sono esentati esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

Art. 27 – Affidamento e adozione di cani e gatti – Prevenzione del randagismo

1. Il Comune di Ponte San Nicolò riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani e gatti abbandonati o randagi da parte delle Associazioni protezionistiche. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.
2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, il Comune di Ponte San Nicolò, tramite opportuni accertamenti e controlli, verifica la popolazione canina presente sul proprio territorio. In particolare tali azioni saranno tese ad accertare che i cani abbiano tatuaggio o micro-chip e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina.
3. I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con applicazione del micro-chip secondo i

termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa di settore.

Art. 28 – Centri di addestramento-educazione cani

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione sarà rilasciata su parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss territorialmente competente. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui al presente articolo presentando l'istanza entro 120 giorni dall'entrata in vigore.

Art. 29 – Gatti liberi e Colonie feline

1. Su tutto il territorio comunale i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati.
2. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti. I volontari curatori di colonie operano in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche.
3. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina e il censimento della stessa avviene a seguito di accertamenti eseguiti dai Servizi Veterinari dell'Ulss territorialmente competente che potrà avvalersi delle associazioni di volontariato e dei singoli cittadini che volontariamente si occupano della colonia.
4. Le associazioni di volontariato che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale, sono autorizzate all'alimentazione e alla cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale gli stessi trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per le quali l'accesso è subordinato al consenso del proprietario.
5. I cittadini, singoli o associati, che accudiscono le colonie possono altresì collaborare con l'Azienda USL per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
6. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss territorialmente competente ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.
7. Il Comune di Ponte San Nicolò riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione dei gatti liberi o randagi da parte di Associazioni Protezionistiche quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono dei gatti stessi.

TITOLO IV – EQUIDI

Art. 30 – Equidi

1. È fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati ed una copertura superiore che garantisca un isolamento termico. Gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o

comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera. La Tabella ALLEGATO II indica i requisiti minimi richiesti per la detenzione degli èquidi in box. A seguito di motivata richiesta, la detenzione non conforme ai parametri tabellari potrà essere derogata dal Comune, su parere del Servizio Veterinario dell'Ulss territorialmente competente, nel rispetto del benessere degli animali. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche èquidi anziani o troppo giovani, malati o sfiancati o a gravidanza inoltrata. Gli èquidi a fine giornata dovranno essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso. L'allevamento degli èquidi è consentito nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone. Nelle aree con destinazione urbanistica diversa da agricola è di massima vietato, può essere autorizzato dal Comune, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss territorialmente competente.

TITOLO V – AVIFAUNA

Art. 31 – Detenzione di volatili e di avifauna da affezione

1. Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità senza che il cibo venga contaminato dalle deiezioni o intriso dall'acqua di abbeveraggio. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno. Durante la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali. Le gabbie/voliere, sia da interno che da esterno, debbono avere un numero adeguato di posatoi. Questi debbono essere posizionati in modo tale che sia garantito sia l'esercizio della muscolatura pettorale, realizzabile tramite la possibilità di effettuare almeno un minimo di volo tra un posatoio e l'altro, sia che gli animali non tocchino il perimetro della gabbia/voliera con le penne timoniere, con le ali dispiegate in ogni direzione e con la testa. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività, esigenze climatiche; tutti gli animali devono essere in grado di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere con l'urto reciproco o con lo sfregamento di queste contro il perimetro della gabbia. Infine, i posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno. Per i pappagalli è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di con specifici o di specie affini e compatibili. Nei casi di animali improntati sull'uomo deve essere comunque concesso l'esercizio della socialità mediante le attenzioni del proprietario. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere di comportamenti di stress o autolesivi. Comportamenti autolesivi, di apatia o di sofferenza fisica o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie. Le Tabelle ALLEGATO II indicano le misure raccomandate delle gabbie/voliere, suddivise per le specie di taglia medio-piccola e medio-grande, usualmente detenute per affezione.

Art. 32 – Disciplina per i colombi di città

1. Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare

condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l'insediamento dei piccioni nelle stesse. È fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà anche avvalersi delle associazioni protezionistiche riconosciute.

2. È vietata la vendita di mangime per piccioni. È consentito l'utilizzo delle mangiatoie invernali per uccellini che possiedano un tetto che ne impedisca l'uso da parte dei colombi.

Art. 33 – Disciplina dei piccoli allevamenti di pollame vivo e di altri animali da cortile

1. Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico-sanitarie, l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere sempre comunicato all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss territorialmente competente.
2. Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola, in tutte le varie sottozone, è di massima vietato.
3. L'allevamento nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone deve essere tenuto a distanza non inferiore a 100 m dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
 - b) disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno.
 - c) I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5;
 - d) il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà;
 - e) i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate;
 - f) nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da agricola, in tutte le varie sottozone, l'allevamento potrà essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss territorialmente competente, su aree private scoperte, non edificatorie.

TITOLO VI – SPECIE ACQUATICHE

Art. 34 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Gli animali acquatici debbono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale. In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti. È sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. Tali disposizioni si applicano anche per gli esercizi commerciali. Fermo restando che la densità di individui ammessi dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio ed aerazione dell'acqua, la Tabella ALLEGATO II indica il volume di acqua raccomandato per la detenzione dei pesci, secondo la loro dimensione.

TITOLO VII – PICCOLA FAUNA: RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 35 – Tutela della piccola fauna da affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi, ecc.

1. Le gabbie di detenzione per i furetti ed altri Mustelidi, per alcuni Roditori (es. degù, cincillà scoiattoli striati o alcune specie di Sciuridi) e per alcuni Marsupiali (es. petauro dello zucchero) dovrebbero avere minimo due livelli, con apposite scale e tubi di collegamento e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale. Per tutta la piccola fauna allevata (roditori, lagomorfi, mustelidi, ecc.) ogni gabbia deve contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente in gabbia.
2. Si deve prevedere la possibilità dello sgranchimento giornaliero al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza, al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.
3. La Tabella ALLEGATO II indica le dimensioni delle gabbie, suddivise per le specie da affezione usualmente detenute.

TITOLO VIII – ANIMALI ESOTICI

Art. 36 – Detenzione degli animali esotici

1. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici devono:
 - a) conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
 - b) disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;
 - c) conservare la documentazione, qualora prevista (certificati CITES, ecc.).

TITOLO IX – ANFIBI E RETTILI

Art. 37 – Detenzione di anfibi e rettili

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti per la tutela delle specie endemiche di anfibi e di rettili e gli obblighi del detentore di un animale, prescritti nell'art. 6, le Tabelle ALLEGATO II indicano le dimensioni raccomandate per terrari e acqua-terrari.
2. Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:
 - a) le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
 - b) le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua-terrario od acquario coperto dotato di zona emersa apposita di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
 - c) i parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;
 - d) deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori.
3. Per quanto riguarda la detenzione di rettili:
 - a) acquatici: debbono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e

filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e di calore ed una parte in ombra. In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno;

- b) terrestri: debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi tra zone calde e zone più fresche. I terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.

TITOLO X – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 38 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per la violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 con le modalità stabilite dalla Legge 689/1981.

Art. 39 – Vigilanza sul regolamento

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta alla Polizia Locale ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza.

Art. 40 – Termini di adeguamento delle strutture

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario degli animali, o del detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse o ambulanti alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esso non sia già diversamente e perentoriamente stabilito si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accudimento e detenzione degli animali stessi. Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc.

Art. 41 – Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali ed in particolare è abrogato il Regolamento comunale per la profilassi della rabbia.

ALLEGATO I – GLOSSARIO

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

Definizione generica di animale: qualsiasi animale, vertebrato od invertebrato, tenuto in qualsiasi modo e detenuto a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Definizione specifica di animale:

- **da affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da Pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- **esotico:** s'intendono le specie di animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;
- **selvatico:** tutte le specie di mammiferi, di uccelli, della fauna ittica, di rettili, di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Definizione generica di allevamento: detenzione, anche transitoria, in qualsiasi luogo anche all'aria aperta e a qualsiasi scopo, di animali.

Definizione specifica di allevamento di:

- **avicoli di tipo rurale:** detenzione in luogo privato, esclusivamente per autoconsumo un numero non superiore a 250 capi di volatili;
- **cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.

Benessere animale: realizzazione di buone condizioni fisiche e mentali animali stimabile attraverso valutazioni quanto più possibile oggettive. Seguendo, ad esempio, il criterio di riferimento delle cinque libertà: libertà dalla fame e dalla sete, libertà dal disagio, libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, libertà di espressione del normale comportamento, libertà dalla paura e da fattori stressanti; è il medico veterinario l'unica figura professionale in grado di valutarne lo stato.

Biocentrico: riguardante la concezione secondo cui al centro dell'universo va posta la vita animale e vegetale.

Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato e dipendono per la cura e il sostentamento dall'uomo. In quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dall'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ulss.

Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività commerciale per animale da compagnia quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Derattizzazione: lotta alla popolazione murina (topi e i mammiferi che appartengono alla famiglia). I prodotti derattizzanti e le tecniche di applicazione utilizzate devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo e degli animali non bersaglio.

Disinfestazione: lotta agli insetti molesti, che possono rappresentare un problema igienico-sanitario, come mosche, zanzare, vespe e calabroni. La lotta prioritaria è quella antilarvale con interventi in tutti i focolai accertati e ordinari siti di sviluppo (es. tombini); la lotta adulticida avviene con trattamenti del verde. I prodotti utilizzati devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo, animali ed insetti utili (sono preferiti i prodotti in soluzione acquosa e solventi non aromatici).

Etologico: riguardante gli aspetti comportamentali ed adattativi degli animali.

Gatto libero: il gatto stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.

Macellazione: uccisione dell'animale mediante dissanguamento.

Pet therapy (zooterapia): attività e pratiche terapeutiche effettuate in affinamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

Proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.

Stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte.

Tutore di colonie feline: la persona che si occupa della gestione e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

ALLEGATO II – TABELLE

1. TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI

Requisiti minimi richiesti per la custodia in recinti:

Peso del cane (kg)	Superficie minima (mq)
Fino a 20 kg	mq 8,00
Oltre 20 kg	mq 11,00

Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento della superficie minima pari a:

- 4 mq per cani fino a 20 kg di peso
- 6 mq per cani oltre 20 kg di peso

2. TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Requisiti minimi richiesti per la detenzione equidi in box

Superficie minima del box	Altezza minima del box
2 x (altezza dell'animale al garrese)	1,5 x (altezza dell'animale al garrese)

3. TABELLA PER LA DETENZIONE DI AVIFAUNA DA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

- Uccelli: specie di taglia medio-piccola

Lunghezza approssimativa (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima a gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ogni ulteriore esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
10	Passeriformi esotici, Canarini	15-20	1 - 2	30	30%	75x45 cm o 3.500 cmq
20	Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori	30-35	1 - 2	40	30%	90x150 cm o 13.500 cmq
25	Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	35-65	1 - 2	40	30%	175x105 cm o 18.500 cmq

30	Roselle (<i>Platycercus eximius</i>), Parrocchetti dal collare (<i>Psittacula cyanocephala</i> , <i>alexandri</i>), <i>Pionus</i> spp, <i>Pionites</i> spp, Parrocchetto monaco, <i>Nandayus nenday</i> , <i>Aratinga</i> spp, <i>Poicephalus</i> (<i>P. robustus</i> , <i>gulielmi</i> , <i>cryptoxanthus</i>)	40-70	1 - 2	50	30%	200x120 cm o 24.000 cmq
40	Ara (<i>nobilis</i> , <i>auricollis</i> , <i>maracana</i>), <i>Cacatua</i> (<i>roseicapillus</i> , <i>sulphurea</i> , <i>s. citrinocristata</i> , <i>leadbeateri</i> , <i>goffini</i>) <i>sanguinea</i> , <i>ducorsii</i>), <i>Rosella</i> (<i>Platycercus elegans</i> , <i>adelaidae</i> , <i>flaveolus</i>) <i>Cenerini</i> , <i>Amazona</i> spp., grandi Lori, <i>Eclectus</i> , <i>Alisterus</i> , <i>Polytelis</i> spp., <i>Psittacula</i> (<i>krameri</i> , <i>cyanocephala</i> , <i>alexandri</i>), <i>Cyanoliseus p. patagonus</i>	60-90	1 - 2	50	30%	300x180 cm o 54.000 cmq

- Uccelli: specie di taglia grande

Lunghezza approssimativa (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ogni ulteriore esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
50	<i>Cacatua</i> (<i>galerita</i> , <i>ophthalmica</i> , <i>moluccensis</i> , <i>alba</i>), <i>Ara</i> (<i>severa</i> , <i>manilata</i>)	70-100	1	75	60%	350x210 cm o 73.000 cmq
da 50 a 100	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> , <i>Ara</i> (<i>ararauna</i> , <i>militaris</i> , <i>ambigua</i> , <i>macao</i> , <i>chloroptera</i>)	90-160	1	120	60%	450x270 o 120.000 cmq

**4. TABELLA PER LA DETENZIONE DI PESCI D'ACQUA DOLCE
(PARAMETRI RACCOMANDATI)**

Lunghezza pesci	Volume minimo acqua (litri)
10 cm	4 litri

**5. TABELLA PER LA DETENZIONE DI MAMMIFERI DA AFFEZIONE
(PARAMETRI RACCOMANDATI)**

Specie	Numero esemplari detenuti	Superficie base della gabbia (cmq)	Incremento superficie base gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq/capo)	Altezza minima gabbia (cm)
Topo domestico	1 - 2	300	80	-
Cavia o Porcellino d'India	1 - 2	3200 (circa 80 x 40 cm)	-	-
Gerbillo	1 - 2	1500 (30 x 50)	-	-
Scoiattolo striato	1 - 2	4.000	-	80
Furetto	1 - 2	4.000	-	60
Petauro dello zucchero	1 - 2	4.000	-	140
Cincillà	1 - 2	4.000	-	60

**6. TABELLA ACQUA-TERRARI PER TARTARUGHE ACQUATICHE
(PARAMETRI RACCOMANDATI)**

Profondità acqua	Lunghezza acqua-terrario
(Lunghezza carapace) x 2	(Lunghezza carapace) x 3

**7. TABELLA TERRARI PER SERPENTI TERRESTRI
(PARAMETRI RACCOMANDATI)**

Dimensioni esemplare detenuto	Dimensioni terrario (cm)
Neonato o molto piccolo	25 x 25 x 25
Piccola taglia (fino a 400 g)	60 x 30 x 30
Grande taglia (maggiore di 400 g)	120 x 120 x 60

I serpenti arboricoli necessitano di terrario abbastanza alto da contenere i rami

**8. TABELLA TERRARI PER SAURI
(PARAMETRI RACCOMANDATI)**

Larghezza terrario	Profondità terrario	Altezza terrario
(lunghezza esemplare) x 1,5	(lunghezza esemplare) x 0,6	lunghezza esemplare

ALLEGATO III – CIRCHI O MOSTRE VIAGGIANTI

1 – Domanda

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

- a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
- b) Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
- c) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- d) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- e) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere:
 - 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
 - 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
 - 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
 - 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
 - 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
- g) Planimetria con data e firma;
- h) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso;
- i) Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;
- j) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
- k) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- l) Copia dell'autorizzazione prefettizia.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli articoli 7 e 9 della Legge 241/1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

2 – Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della Legge 7

febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
2. Data di acquisizione;
3. Origine e provenienza;
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
5. Dettagli sull'eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
7. Effetti del trattamento;
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole;
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

3 – Identificabilità degli animali

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;
- c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

4 – Trasporto

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n 1/2005. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005);
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - Decreto Min. Sal. 16.05.2007 che modifica D.P.R. 317/96.

5 – Limitazioni al parco animali

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006, con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore. Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto

ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante. Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

6 – Specie non oggetto di divieto

Per quanto attiene alle specie non oggetto di divieto, si stabiliscono i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie. Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra. È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

7 – Criteri specifici per specie

A) CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 300 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

B) ZEBRE

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

C) BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

Strutture interne

Dimensioni: 25 mq per animale.

Struttura esterna

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

D) STRUZZI E ALTRI RATITI

Strutture interne

Dimensioni: 15 mq per animale

Struttura esterna

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	1
Art. 1 – Finalità.....	1
Art. 2 – Principi	1
Art. 3 – Competenze del Comune.....	1
Art. 4 – Collaborazioni istituzionali	2
Art. 5 – Ambito d’applicazione del Regolamento	2
TITOLO II – OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI	3
Art. 6 – Obblighi dei detentori d’animali	3
Art. 7 – Divieti generali	3
Art. 8 – Sequestro degli animali	5
Art. 9 – Abbandono di animali	5
Art. 10 – Avvelenamento di animali.....	5
Art. 11 – Tutela della fauna minore: attraversamento stradale di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri	5
Art. 12 – Esibizione in postazioni itineranti	6
Art. 13 – Smarrimento/rinvenimento di animali.....	6
Art. 14 – Pet therapy	6
Art. 15 – Divieti e regolamentazione di spettacoli con l’utilizzo di animali e circhi	6
Art. 16 – Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali.....	7
Art. 17 – Approvvigionamento di cibo per animali	8
Art. 18 – Macellazione degli animali	8
Art. 19 – Inumazione di animali	8
TITOLO III – CANI E GATTI	8
Art. 20 – Anagrafe canina.....	8
Art. 21 – Attività motoria	9
Art. 22 – Detenzione dei cani	9
Art. 23 – Custodia di cani in luoghi privati	9
Art. 24 – Accesso a pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi pubblici .	10
Art. 25 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	10
Art. 26 – Raccolta deiezioni	10
Art. 27 – Affidamento e adozione di cani e gatti – Prevenzione del randagismo.....	10
Art. 28 – Centri di addestramento-educazione cani.....	11
Art. 29 – Gatti liberi e Colonie feline	11
TITOLO IV – EQUIDI	11
Art. 30 – Equidi	11
TITOLO V – AVIFAUNA	12
Art. 31 – Detenzione di volatili e di avifauna da affezione	12
Art. 32 – Disciplina per i colombi di città	12
Art. 33 – Disciplina dei piccoli allevamenti di pollame vivo e di altri animali da cortile	13
TITOLO VI – SPECIE ACQUATICHE	13
Art. 34 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari	13
TITOLO VII – PICCOLA FAUNA: RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI	14
Art. 35 – Tutela della piccola fauna da affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi, ecc.	14
TITOLO VIII – ANIMALI ESOTICI	14
Art. 36 – Detenzione degli animali esotici	14
TITOLO IX – ANFIBI E RETTILI	14
Art. 37 – Detenzione di anfibi e rettili.....	14
TITOLO X – SANZIONI E NORME FINALI	15
Art. 38 – Sanzioni.....	15
Art. 39 – Vigilanza sul regolamento.....	15
Art. 40 – Termini di adeguamento delle strutture.....	15
Art. 41 – Abrogazione di norme	15

ALLEGATO I – GLOSSARIO.....	16
ALLEGATO II – TABELLE.....	18
1. TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI.....	18
2. TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI.....	18
3. TABELLA PER LA DETENZIONE DI AVIFAUNA DA AFFEZIONE.....	18
4. TABELLA PER LA DETENZIONE DI PESCI D’ACQUA DOLCE.....	20
5. TABELLA PER LA DETENZIONE DI MAMMIFERI DA AFFEZIONE.....	20
6. TABELLA ACQUA-TERRARI PER TARTARUGHE ACQUATICHE.....	20
7. TABELLA TERRARI PER SERPENTI TERRESTRI.....	20
8. TABELLA TERRARI PER SAURI.....	20
ALLEGATO III – CIRCHI O MOSTRE VIAGGIANTI.....	21
1 – Domanda.....	21
2 – Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza.....	21
3 – Identificabilità degli animali.....	22
4 – Trasporto.....	22
5 – Limitazioni al parco animali.....	22
6 – Specie non oggetto di divieto.....	23
7 – Criteri specifici per specie.....	23
A) CAMELIDI.....	23
B) ZEBRE.....	24
C) BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI.....	24
D) STRUZZI E ALTRI RATITI.....	24